

Legge regionale 29 novembre 2024, n. 39

Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante.

(BURC n. 249 del 29 novembre 2024)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni della legge regionale 19 dicembre 2025, n. 48)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Calabria riconosce la valenza delle attività di spettacolo viaggiante, ne riconosce il ruolo di espressione della cultura popolare e di aggregazione sociale e ne promuove lo sviluppo.
2. Ai fini di cui alla presente legge, sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari e i trattenimenti allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, individuate ai sensi dell'articolo 4 della [legge 18 marzo 1968, n. 337](#) (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante).
3. La Regione riconosce le attività di spettacolo viaggiante.

Art. 2

(Elenco regionale degli esercenti le attività di spettacolo viaggiante)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di spettacolo, che provvede alla sua tenuta secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, l'elenco regionale degli operatori di cui all'articolo 69 del [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che esercitano nel territorio regionale le attività di spettacolo viaggiante.
2. L'elenco è aggiornato annualmente e le sue risultanze sono pubblicate sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Art. 3

(Interventi di sostegno)

1. La Regione Calabria, ai fini della presente legge, nell'ambito degli strumenti delle attività inserite nella programmazione turismo e cultura e nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni europee e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, può sostenere gli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante inseriti nell'elenco di cui all'articolo 2 attraverso:
 - a) il sostegno per attività innovative, di ricerca e sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento;
 - b) il sostegno ai giovani operatori dello spettacolo viaggiante;
 - c) iniziative di carattere culturale, come conferenze, mostre, convegni e interventi coordinati col mondo della scuola;
 - d) il sostegno per l'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali appartenenti all'elenco di cui all'articolo 4 della [l. n. 337/1968](#) e per l'adeguamento delle attrazioni ai criteri di sicurezza previsti dalla normativa vigente per le attività dello spettacolo viaggiante.

2. La Regione individua, con riferimento agli interventi di cui al comma 1, le tipologie di spese ammissibili a contributo, i criteri per la assegnazione, le modalità e i termini di presentazione delle domande e di rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4

(Osservatorio sulle attività dello spettacolo viaggiante)

1. È istituito l'Osservatorio sulle attività di spettacolo viaggiante, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di supporto per la promozione e la definizione delle politiche regionali riguardanti le attività di spettacolo viaggiante.
2. L'Osservatorio è costituito con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale della Calabria e rimane in carica per tre anni; la partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta rimborso spese.
3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuove la sensibilizzazione della popolazione regionale sulle attività previste dalla presente legge;
 - b) analizza le problematiche specifiche inerenti alle attività di spettacolo viaggiante;
 - c) promuove progetti volti a uniformare le procedure di rilascio delle concessioni di occupazione del suolo;
 - d) effettua il monitoraggio di esperienze significative nel territorio regionale;
 - e) promuove studi per prevenire il fenomeno dell'abbandono di tali attività;
 - f) *promuove iniziative per l'effettività del diritto-dovere all'istruzione per i figli degli attrazionisti viaggianti.*¹
4. L'Osservatorio è composto:
 - a) dai dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive, cultura e spettacolo, che assicurano le funzioni di presidenza;
 - b) dal rappresentante segretario regionale della maggiore associazione di categoria, individuabile attraverso la presentazione delle iscrizioni.
5. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alle tematiche trattate, esperti nelle materie all'esame dell'Osservatorio, che partecipano a titolo gratuito e senza diritto a rimborso spese.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di spettacolo.
7. In fase di prima attuazione, l'Osservatorio è costituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

¹ **Lettera sostituita dall'art. 5, comma 1, l.r. 19 dicembre 2025, n. 48, precedentemente il testo così recitava:** "*f) promuove iniziative per il riconoscimento di forme di effettività del diritto-dovere allo studio per i figli degli attrazionisti viaggianti.*".